

Ordinanza sui controlli militari

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **42 (1970)**

Heft 4

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246099>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ordinanza sui controlli militari

La nuova *ordinanza sui controlli militari in vigore dal 1. luglio 1970*, apporta le seguenti importanti innovazioni:

1. Gli Svizzeri all'estero ricevono il libretto di servizio soltanto se si annunciano volontariamente per prestare servizio militare in Svizzera o se sono assoggettati al pagamento della tassa militare. A coloro che non ricevono il libretto di servizio è consegnato, con la scheda d'immatricolazione, un foglio intercalare, sul quale sono annotate le più importanti indicazioni relative all'obbligo militare (articolo 11).
2. Di massima, lo Svizzero all'estero è assoggettato alle notificazioni soltanto se è stato reclutato e incorporato militarmente o se è tenuto al pagamento della tassa militare. La dispensa dall'obbligo della notificazione all'estero va iscritta nel libretto di servizio. Sono pure dispensati dall'obbligo della notificazione gli Svizzeri all'estero che ricevono il foglio intercalare con la scheda d'immatricolazione (articolo 21).
3. Di regola, il congedo per l'estero è concesso senza restrizioni per la durata del soggiorno all'estero. Inoltre, il congedo è accordato soltanto se il soggiorno all'estero dura più di sei mesi. Speciali disposizioni regolano il congedo degli equipaggi di navi d'alto mare delle società svizzere di trasporti marittimi e dei battelli delle società svizzere di trasporti sul Reno, per i quali il congedo è concesso soltanto per una durata massima di due anni. Tuttavia, questo congedo può essere rinnovato (articolo 28).
4. Gli Svizzeri all'estero assoggettati al reclutamento o agli obblighi militari che soggiornano solo temporaneamente in Svizzera, pur conservando il domicilio all'estero, sono esonerati dall'obbligo delle notificazioni e dagli obblighi militari, purché il soggiorno non superi un mese. Se il soggiorno temporaneo dura più di un mese, gli interessati devono chiedere al comando di circondario del luogo di soggiorno la dispensa dall'obbligo delle notificazioni e dagli obblighi di servizio. In tali casi, di regola la dispensa è concessa per tre mesi al massimo; in casi speciali, questa durata può essere prolungata (articolo 45).
5. Il Consiglio federale si è attenuto al principio secondo il quale il libretto di servizio può essere, di regola, chiesto per visione soltanto per questioni in relazione con l'adempimento degli obblighi militari. Il libretto è infatti un documento di giustificazione militare appartenente al titolare. Un'eccezione è stata fatta per i medici di fiducia della prote-

zione civile, i quali possono chiedere il libretto di servizio per l'apprezzamento sanitario delle persone obbligate al servizio nella protezione civile. I capisezione militari sono per contro tenuti, su domanda, a informare le autorità della protezione civile, della circolazione stradale e dei corpi di polizia sui dati personali, gli obblighi di servizio, il grado la funzione, l'incorporazione ecc. dei militari, ad eccezione dei risultati di visite sanitarie (articolo 13).

6. Gli assoggettati alle notificazioni devono comunicare ogni cambiamento di professione al caposezione militare, trasmettendo il libretto di servizio. Il caposezione iscrive il cambiamento nel libretto e lo comunica al suo comando di circondario per informazione e trasmissione agli uffici incaricati del controllo e dell'amministrazione (articolo 27).

7. Le disposizioni penali sono nuove ed adattate alle attuali condizioni (articolo 101-117).

Nella *risoluzione del Dipartimento militare federale, parimente in vigore dal 1. luglio 1970*, è stata ripresa anche quella del 30 marzo 1953 concernente i casi speciali di congedo per l'estero. Negli art. 4 al 9 è disciplinata la tenuta dei controlli degli Svizzeri dimoranti nel Principato del Liechtenstein, negli art. 43 al 55 il congedo per l'estero degli equipaggi delle navi d'alto mare delle società svizzere di trasporti marittimi come pure dei battelli delle società svizzere di trasporti sul Reno. Nell'art. 98 è precisato che, per l'ortografia dei nomi dei comuni nei documenti militari, è determinante il regolamento 51.71 «Elenco dei comuni e delle sezioni militari della Svizzera».